



ASSOCIAZIONE ITALIANA | SISTEMI INFORMATIVI IN SANITÀ



OGGETTO: Convocazione per Assemblea Soci AISIS – Anno 2025

Carissimo Socio,
con la presente come previsto da Statuto dell'Associazione (che alleghiamo), è convocata per il giorno

mercoledì 8/10/2025

(prima chiamata formale ore 7:30, seconda convocazione ore 17:30)
presso Magna Pars Hotel, Via Vincenzo Forcella, 6, Milano

l'Assemblea Ordinaria dei Soci AISIS 2025.

Odg dell'Assemblea:

- Relazione di Presidenza, Vicepresidenza e Direttivo sulle Attività 2025
- Approvazione del Bilancio Anno 2024
- **RINNOVO DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI (Presidenza, Direttivo, Proviviri)**

Come previsto da Statuto per l'elezione degli organi associativi, è chiesto di **TRASMETTERE LE CANDIDATURE** a presidenza@aisis.it entro le **23:59 del giorno 2/10/20**.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci, senza distinzione di tipologia.

Possono votare in Assemblea esclusivamente i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. I soci ordinari che non fossero in grado di essere presenti in Assemblea possono delegare un altro socio ordinario presente per le operazioni di voto trasmettendo comunicazione a presidenza@aisis.it entro la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Vi ricordiamo che L'Assemblea si inserisce nell'ambito del programma del Convegno AISIS 2025 – Healthcare Innovation Summit (<https://www.theinnovationgroup.it/events/healthcare-innovation-summit-2025/>), e in particolare il giorno mercoledì 8/10/2025 sarà interamente dedicato alle attività associative:

15.30 – 17.30

**Presentazione di Esperienze Selezionate di Soci AISIS
con premiazione della migliore progettualità**

Comitato Scientifico:

Alberto Ronchi, Presidente AISIS e CIO, Gruppo Auxologico

Claudio Caccia, Presidente onorario AISIS

Marco Foracchia, Vicepresidente AISIS, e CIO, Ausl Reggio Emilia IRCCS

Luca Capitani, Socio AISIS, e CIO, Policlinico Sant'Orsola Malpighi

Giuseppe Caruana, Socio AISIS, e CIO, Ismett Palermo

Luisa Cattaneo, Socia AISIS e Direttrice Area Progetti e Standard Dipartimento ICT, ESTAR-Toscana

Marco Venditti, Socio AISIS e CIO, Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Roma



ASSOCIAZIONE ITALIANA | SISTEMI INFORMATIVI
IN SANITÀ



17.30 – 20.00

Assemblea AISIS: elezione del nuovo Presidente, Consiglio Direttivo e Collegio Probiviri

20.00 – 22:00

Cena Sociale AISIS

Sarà un momento importante per fare il punto sulla vita dell'associazione, per ritrovarci e condividere esperienze e novità, e come sempre per rilassarci in compagnia.

Confidiamo di vedervi presto,

Milano, li 9/6/2025

Alberto Ronchi
Presidente

Marco Foracchia
Vice-Presidente



ASSOCIAZIONE ITALIANA | SISTEMI INFORMATIVI IN SANITÀ



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

AISIS - ASSOCIAZIONE ITALIANA SISTEMI INFORMATIVI SANITA'

Art. 1 - Durata, Costituzione e Sede

1. È costituita l'Associazione denominata **"AISIS - ASSOCIAZIONE ITALIANA SISTEMI INFORMATIVI SANITA"**, di seguito chiamata per brevità "Associazione".
2. L'Associazione ha sede nel Comune di Milano. Il Consiglio Direttivo potrà, con propria delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e/o istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea, pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione (www.aisis.it) e comunicato ai sensi di legge.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione, che non persegue fini di lucro diretto né indiretto ed è apolitica, ha lo scopo di contribuire all'avanzamento delle conoscenze scientifiche, tecniche ed organizzative nel campo dei Sistemi Informativi nelle Aziende Sanitarie e di tutelare le figure professionali di tale area.
2. I Servizi di Sistemi Informativi delle aziende sanitarie sono l'entità che governa le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (I.C.T.) all'interno delle stesse aziende sanitarie, garantendo la corretta e proficua gestione delle informazioni e delle tecnologie sia all'interno delle stesse aziende sanitarie, sia verso gli interlocutori istituzionali delle medesime.
3. In tale contesto, l'Associazione intende promuovere il ruolo dei Servizi di Sistemi Informativi all'interno delle aziende sanitarie come elemento di governo delle tecnologie informatiche e dei flussi informativi, visti come supporto fondamentale dei processi aziendali e dell'innovazione.
4. I Servizi di Sistemi Informativi delle aziende sanitarie definiscono i propri obiettivi in sintonia con le linee strategiche aziendali e sovra-aziendali, partecipando attivamente alla definizione delle stesse nei vari ambiti. Essi, inoltre, sono parte attiva nell'indirizzare le linee di sviluppo dei fornitori di Information e Communication Technology (ICT) coordinando la domanda e collaborando alla messa a punto di modelli specifici.
5. Dato che le figure professionali operanti nell'ambito dei sistemi informativi sanitari hanno un ruolo fondamentale rispetto alle finalità sopra descritte, AISIS ritiene strategico investire in percorsi di formazione e di crescita professionale per tutti i suoi membri, con particolare attenzione a garantire la crescita dei giovani talenti e all'equità di genere. Inoltre, AISIS, riconoscendo la necessità di una particolare attenzione verso il tema della cultura digitale e della responsabilità sociale rispetto all'uso delle tecnologie digitali, presterà particolare attenzione ai percorsi culturali che coinvolgano tutti gli

stakeholder della sanità digitale e alle attività in ambito sociale, per le quali metterà a disposizione le proprie competenze di natura organizzativa e tecnologica.

Art. 3 – Attività

1. L'Associazione, al fine di perseguire le finalità di cui al precedente articolo intende promuovere:
 - a) il dibattito e lo studio dei problemi di progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi informativi e delle tecnologie legate alla Information and Communication Technology (ICT) nelle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere;
 - b) la definizione e l'adozione di standard semantici, tecnologici e funzionali atti a consentire un corretto, sicuro ed efficiente interscambio di informazioni tra i diversi sistemi aziendali e quelli degli enti sovraordinati, ed a promuovere una progressiva integrazione dei medesimi sistemi al fine di supportare in toto l'erogazione dei servizi sanitari al cittadino/cliente su tutto il territorio nazionale;
 - c) l'approfondimento delle modalità di interazione e di collaborazione tra i Sistemi Informativi e le altre funzioni aziendali fortemente correlate (quali i servizi organizzazione, i servizi qualità, i servizi ingegneria clinica, i servizi acquisti, i servizi formazione, i servizi telecomunicazioni, etc.), contribuendo allo studio ed alla definizione dei modelli organizzativi delle aziende sanitarie, alla documentazione ed alla reingegnerizzazione dei processi aziendali (in quanto contesto inscindibile in cui i sistemi informativi si sviluppano ed al quale si conformano per supportarli coerentemente), alla individuazione delle più opportune forme di acquisizione dal mercato di beni e servizi di propria competenza e delle specifiche modalità contrattuali connesse, alla convergenza delle tecnologie a supporto delle attività sanitarie, inclusa la telemedicina, alla formazione continua, con particolare riferimento all'e-learning ed all'ECM, ed alla integrazione tra reti informatiche e di telecomunicazioni;
 - d) il confronto sulle tematiche sopra esposte nell'ambito delle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, attraverso vari strumenti operativi, quali convegni, congressi, visite sociali, studi, pubblicazioni, benchmarking, etc.;
 - e) l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli appartenenti alla categoria, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione professionale;
 - f) la valorizzazione delle funzioni e delle attività di gestione dei sistemi informativi sotto l'aspetto manageriale, tecnico-giuridico e normativo;
 - g) la partecipazione con propri rappresentanti ad organizzazioni e commissioni per lo studio di problemi di carattere organizzativo, tecnologico, funzionale, di comunicazione e di mercato, nonché la prestazione di eventuali consulenze tecnico-professionali;
 - h) il rapporto con organismi rappresentativi del mondo dei sistemi informativi di altri settori produttivi ed internazionali;
 - i) l'attivazione e lo sviluppo, a livello scolastico superiore e universitario, delle specializzazioni legate alla gestione dei sistemi informativi in sanità;
 - l) il riconoscimento del precipuo e fondamentale ruolo di "innovatori" svolto dai sistemi informativi all'interno delle aziende sanitarie, anche come interlocutori naturali del Ministero dell'Innovazione.

Art. 4 – Soci



ASSOCIAZIONE ITALIANA | SISTEMI INFORMATIVI IN SANITÀ



1. Possono divenire soci le persone fisiche, di qualsiasi nazionalità, che si occupino professionalmente di sistemi informativi in sanità e che abbiano avuto o siano titolari di un rapporto di dipendenza o di consulenza diretta con strutture sanitarie pubbliche o private.
2. Le richieste di iscrizione devono pervenire alla Presidenza dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo vaglia le domande di iscrizione valutando l'effettiva sussistenza dei requisiti di ammissione, il versamento della quota di iscrizione e l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse incompatibili con il ruolo di socio.
3. La quota di iscrizione è annuale e può essere variata dal Consiglio Direttivo.
4. I soci sono tenuti a confermare all'atto del pagamento della quota annuale la loro attività nell'ambito dei Sistemi Informativi delle aziende sanitarie e il mantenimento dei requisiti di iscrizione.
5. I soci possono prendere parte a tutte le attività dell'Associazione, ricevono tutti gli atti ufficiali dell'Associazione, le circolari, le comunicazioni in merito a congressi ed attività varie ed il materiale e la documentazione diffusi dalla Associazione.
6. I soci morosi, dopo due avvisi della segreteria, cessano di far parte della Associazione. L'eventuale riammissione non potrà avvenire se non dietro versamento integrale delle quote arretrate.
7. I soci fanno parte dell'assemblea di AISIS ed hanno parità di diritti e doveri. Il numero dei soci è illimitato.
8. La quota a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versata, entro il quindicesimo anteriore giorno anteriore alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti a:
 - a. osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - b. versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
 - c. svolgere le attività preventivamente concordate;
 - d. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
2. I Soci hanno il diritto di:
 - a. frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
 - b. partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente.
 - c. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - d. dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - e. proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - f. discutere e approvare i rendiconti economici;
 - g. eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - decesso;
 - decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
 - recesso;
 - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
2. La decadenza per il mancato pagamento della quota associativa avviene con delibera del Consiglio direttivo, successivamente all'invio di una comunicazione che mette in mora l'associato assegnando allo stesso un congruo termine per regolarizzare la propria posizione associativa.
3. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
4. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
5. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 7- Aderenti Frequentatori, Sostenitori e Onorari

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione altre categorie di soggetti che ne facciano richiesta, i quali non assumono la qualifica di soci e, pertanto, non hanno diritto di voto in Assemblea.
2. Le categorie di cui al precedente comma sono:
 - a) **Aderenti frequentatori**, che aderiscono gratuitamente, tra coloro che siano parte del personale dipendente o consulente diretto di aziende sanitarie pubbliche o private operante nell'area ICT. I frequentatori potranno utilizzare le risorse del sito AISIS, riceveranno la newsletter AISIS e potranno partecipare a tutte le iniziative AISIS (Workshop, Gruppo di lavoro, Congresso). Non hanno diritto di voto in Assemblea.
 - b) **Aderenti sostenitori**, tra le aziende fornitrici o aziende/istituti di consulenza o di ricerca che versino un contributo annuale definito, nella misura minima, dal Direttivo. I sostenitori potranno utilizzare le risorse del sito AISIS, riceveranno la newsletter AISIS e potranno partecipare al Gruppo di lavoro AISIS. Non avranno diritto di voto in Assemblea.
 - c) **Aderenti onorari**, tra coloro che siano professionisti interessati a partecipare ai lavori dell'Associazione, versando un contributo annuale definito, nella misura minima, dal Direttivo. Gli onorari potranno utilizzare le risorse del sito AISIS, riceveranno la newsletter

AISIS e potranno partecipare al Gruppo di lavoro AISIS. Non avranno diritto di voto in Assemblea.

3. La richiesta di iscrizione dovrà pervenire alla segreteria o alla Presidenza di AISIS. Il Consiglio Direttivo vaglia le domande di iscrizione valutando l'effettiva sussistenza dei requisiti di ammissione e il versamento della quota di iscrizione.
4. Alle categorie di cui al presente articolo si applicano i diritti e doveri previsti nel precedente articolo 5, purché compatibili con la loro mancata qualificazione di soci e purché non siano in contraddizione con quanto prescritto nel presente articolo.

Art. 8 – Organi di AISIS

1. Sono organi ufficiali dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente ed il vice-Presidente;
 - l'Organo di controllo, ove nominato;
 - il Collegio dei Probiviri, ove nominato.
2. Inoltre, a discrezione del Presidente e con accordo del Consiglio, può essere previsto un "Executive Committee" allargato con compiti di indirizzo e di gestione. Dell'Executive Committee faranno parte di diritto il Presidente e alcuni membri del Consiglio Direttivo, più eventuali altre figure di spicco che il Presidente deciderà di invitare. Le deliberazioni sono assunte, in ogni caso, dai soli componenti il Consiglio Direttivo con le modalità di cui al successivo art. 11.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea dei soci si riunisce annualmente in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta sia necessario per le esigenze dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria può essere convocata, altresì, su richiesta della metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci. L'Assemblea straordinaria si riunisce nei casi previsti dal presente statuto.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, o se questi sia impossibilitato dal vice-Presidente o dal consigliere più anziano per età. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione, tanto per la prima che per la seconda convocazione. La convocazione deve essere inviata ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica purché sia certificata la ricezione della comunicazione da parte del destinatario, al recapito personale depositato presso l'Associazione.
4. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
5. L'Assemblea ordinaria delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Assemblea ordinaria delibera:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico/bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - l'esame di specifiche questioni sollevate ai sensi del precedente comma 2 o proposte dal Consiglio Direttivo alla sua attenzione;
 - l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente;
 - la nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri;
 - la nomina dei componenti l'organo di controllo;
 - l'approvazione degli indirizzi e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - l'approvazione dell'eventuale regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - l'ammontare del contributo associativo;
 - la sede del convegno annuale
 - ogni altra decisione di competenza della stessa, ai sensi di statuto o della legge o in quanto specificatamente demandata.
6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
 7. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
 8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
 9. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.
 10. Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe ad altri soci, con la limitazione di tre per ogni delegato.
 11. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. È prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute nell'espletamento del proprio incarico, se debitamente documentate e approvate dal Consiglio Direttivo. L'elenco dei rimborsi, comprensivo di importo, data, motivazione e beneficiario è reso disponibile a qualsiasi socio ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo.
 12. Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono con le seguenti modalità e nel seguente ordine:
 - a. per l'elezione del Presidente ogni socio avente diritto indica un nome tra i soci candidatisi; i due candidati che ottengono il maggior numero di voti sosterranno un ballottaggio. Verrà eletto, tra i due, il candidato con il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà ad un nuovo ballottaggio. Nel caso in cui il Presidente non possa terminare il mandato, il Consiglio Direttivo indice un'assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza della carica; in tale periodo il vice-Presidente assume la carica di Presidente.
 - b. i sei membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci candidatisi. Ogni socio avente diritto al voto esprime tre nomi. Vengono eletti i sei soci che hanno avuto il maggior numero di voti. Il consigliere che cessa dalla carica, per qualsiasi motivo, viene sostituito dal primo dei non eletti

nell'ultima elezione. La contestuale cessazione dalla carica della maggioranza dei consiglieri comporta una nuova elezione, ai sensi del presente articolo.

- c. Sono eleggibili al Consiglio Direttivo solo i Soci Ordinari che ricoprano al momento della elezione ruolo di Direttore dei Sistemi Informativi o afferiscano ai sevizi deputati alla gestione dei Sistemi Informativi all'interno di azienda sanitarie pubbliche o private o enti pubblici o a partecipazione pubblica operanti a supporto del servizio sanitario nazionale. Tale condizione è altresì vincolante per il mantenimento del ruolo in direttivo, con conseguente decadenza da tale ruolo al venire meno della condizione.
13. Per l'elezione dei tre membri del Collegio dei Probiviri ogni persona avente diritto al voto esprime un nome tra i soci candidatisi; vengono eletti i tre soci che hanno avuto il maggiore numero di voti; i tre successivi nell'ordine di preferenza sono nominati supplenti e sostituiscono gli eletti che per qualunque motivo lascino la carica prima della scadenza del mandato.
14. Le cariche sociali sono tra loro incompatibili.
15. Le candidature alle cariche sociali di cui ai precedenti commi debbono pervenire al Presidente almeno sei giorni prima della data fissata per l'Assemblea. I soci si possono candidare per tutte le cariche, fermo restando il principio del precedente paragrafo.
16. I soci aventi diritto al voto in assemblea sono solo quelli in regola con il versamento delle quote sociali.
17. Il Direttivo potrà decidere di indire elezioni anche attraverso strumenti elettronici, che dovranno, in ogni caso, garantire i necessari requisiti di trasparenza, sicurezza e di tracciabilità delle attività e delle persone coinvolte, e comunque conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente sulla protezione dati personali. Le modalità saranno contenute in un'apposta delibera o nell'eventuale regolamento generale.

Art. 10 – Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, resta in carica per 3 (tre anni) e non è rieleggibile per più di una volta consecutiva. Egli convoca e presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo; rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio con firma libera.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, compreso il Presidente, tutti eletti dall'Assemblea secondo le modalità di cui al precedente articolo. Essi restano in carica per tre anni e non sono rieleggibili per più di una volta consecutiva.
2. Costituiscono membri di diritto del Consiglio Direttivo AISIS i Presidenti dell'Associazione che abbiano terminato il loro mandato. Tali membri hanno ruolo consultivo ma non diritto di voto in Consiglio Direttivo
3. Il Consiglio Direttivo, su indicazione dell'Assemblea o di suo moto spontaneo, qualora il Consiglio Direttivo non presenti soci con età anagrafica inferiore o uguale ai 45 anni, può nominare un membro

- del Consiglio Direttivo aggiuntivo che verifichi tale condizione quale rappresentanza della componente «junior». Tale membro ha ruolo consultivo ma non diritto di voto in Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo elegge il vice-Presidente tra i suoi membri. Il vice-Presidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento o in delega di questi, con pieni poteri.
 5. Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
 6. Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:
 - a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
 8. Verificandosi i presupposti di cui al precedente comma, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
 9. Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolge i seguenti compiti:
 - a. definisce le modalità di gestione delle attività della segreteria;
 - b. Promuove il convegno annuale, definendone la sede e la data;
 - c. formula i programmi dell'attività sociale sulla base delle linee programmatiche espresse dall'Assemblea;
 - d. Dà attuazione alle decisioni prese in Assemblea e propone le attività conseguenti
 - e. Esamina i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Presidente e la relazione sull'attività, prima di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
 - f. Stabilisce l'ammontare delle quote sociali, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea: g. Accetta i nuovi soci
 - h. svolge ogni altra attività che gli sia assegnata o per esso sia prevista dal presente Statuto.
 10. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può affidare a ciascuno dei componenti la cura di specifici settori di attività o di specifiche iniziative, ricompresi tra gli scopi istituzionali di cui all'art. 1.
 11. Il Consiglio Direttivo, in considerazione della dinamicità dei rapporti istituzionali tra Aziende Sanitarie ed organismi statali e regionali, può conferire a soci ordinari specifici ruoli di rappresentanza dell'Associazione presso Enti ed Istituzioni.

Art. 12 – L'Organo di controllo

1. L'organo di controllo, ove nominato, può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 del cod. civ. Se

collegiale, l'Organo di controllo è composto da tre componenti. L'organo di controllo resta in carica fino all'approvazione del rendiconto del terzo esercizio dalla sua nomina.

2. L'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea che elegge anche il presidente tra i membri dell'organo stesso, nel caso di organo di controllo collegiale
3. Spetta all'Organo di controllo:
 - vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. L'organo di controllo relazionerà l'Assemblea dei soci in merito all'attività svolta nel corso dell'esercizio in occasione della riunione per l'approvazione del rendiconto annuale economico-finanziario

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è composto da tre soci ordinari eletti dall'Assemblea, che restano in carica per tre anni. Al suo primo insediamento, il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti e tre i membri.
3. Al Collegio spetta l'assunzione delle opportune decisioni nei casi di:
 - a. Controversie tra soci o contestazioni in merito alle attività di pertinenza della Associazione,
 - b. Danni alla Associazione arrecati da soci,
 - c. comportamento del socio non conforme o in contrasto con le finalità della Associazione.
4. Il Collegio può essere convocato dal Presidente, da un membro del Consiglio Direttivo o da almeno tre soci ordinari. Il Collegio redige per ciascuna riunione un verbale, che deve essere depositato presso la segreteria della Associazione
5. Il Collegio può sanzionare i soci tramite:
 - a. Censura scritta,
 - b. Sospensione per un periodo di tempo non superiore ad 1 anno,
 - c. Espulsione.
6. Il socio sanzionato può fare opposizione entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
7. Un Collegio dei Probiviri allargato al Presidente dell'Associazione e ad un membro del Consiglio Direttivo, designato dai membri dello stesso, valuterà il ricorso del socio e determinerà la sanzione definitiva.

8. Il Collegio dei Probiviri allargato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Associazione. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i membri del Collegio allargato.

Art.14 – Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b. i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - c. contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - d. fondo di riserva.
2. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione dispone delle quote annuali dei soci e dei proventi di attività e vendite di pubblicazioni, di sovvenzioni, donazioni e lasciti che il Consiglio Direttivo potrà accettare, purché non siano legati a condizioni incompatibili con gli scopi dell'Associazione.

Articolo 15 – Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
4. È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 – Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza dei 2/3 ed il voto favorevole di almeno la maggioranza degli intervenuti.
2. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. Nella medesima Assemblea vengono deliberati la nomina di uno o più liquidatori e la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo.

Art 17 – Rinvii



ASSOCIAZIONE ITALIANA | SISTEMI INFORMATIVI
IN SANITÀ



1. Per tutto quanto non è specificatamente previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in quanto applicabili.